

S.R.L. – PMI

Le categorie di quote

RELAZIONE ALLA NOVELLA DEL DIRITTO SOCIETARIO DEL 2003

*Per quanto concerne la disciplina della partecipazione sociale, adottata con il secondo comma dell'art. 2468 la soluzione indicata nella legge di delega che consente una sua attribuzione al socio non necessariamente proporzionale al conferimento, **si è ritenuto coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera a), art. 3 della legge di delega,** dall'altro consentire con il quarto comma dell'art. 2468 che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili.*

D.L. 179/2012 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 57/2017

Art. 26, comma 2

L'atto costitutivo della **PMI** costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare **categorie di quote fornite di diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, può **liberamente determinare il contenuto delle varie categorie** anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 26, comma 3

L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare **categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto** o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Il comma 2 dell'art. 26 del d.l. n.179/2012 precisa che l'atto costitutivo di srl – pmi può liberamente determinare il contenuto delle categorie di quote ***“nei limiti previsti dalla legge”***.

TUTTAVIA nessuna norma di legge si occupa di definire i limiti entro i quali le singole quote possono attribuire diritti diversi.

È dunque preferibile ritenere che i “limiti di legge” cui fa riferimento la norma siano quelli generici e di principio vigenti anche in assenza di categorie di quote, dunque:

- DIVIETO DEL PATTO LEONINO (ART. 2265 C.C.);
- OBBLIGO DI PARTECIPARE AL RISCHIO DI IMPRESA (DIVIETO DI REMUNERAZIONE FISSA DEL CAPITALE);
- OBBLIGO DI INCORPORARE NELLA PARTECIPAZIONE UNA PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE;
- IMPOSSIBILITÀ DI DEROGARE AI DIRITTI INDIVIDUALI DEI SOCI (ISPEZIONE, AZIONE DI RESPONSABILITÀ, RECESSO).

La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012 prevede che la società possa liberamente determinare il “**contenuto**” delle categorie di quote e non semplicemente i “**diritti**” da queste attribuibili, come accadeva nella vecchia versione dell'art. 2348 c.c, in materia di categorie di azioni.

Nella relazione accompagnatoria alla riforma del diritto societario si legge che l'art. 2348 c.c. è stato riscritto prevedendo appunto che la società possa liberamente determinare il **contenuto** delle azioni e non più i soli **diritti** da queste attribuibili al fine di affermare *“la libertà dell'autonomia statutaria nel determinare e articolare il contenuto dei diritti conferiti dalle categorie di azioni.*

In tal modo viene perseguito l'obiettivo di ampliare gli strumenti disponibili alle società per attingere a fonti di finanziamento e viene dato ampio spazio alla creatività degli operatori nell'elaborazione di forme adeguate alla situazione di mercato.”

Tale principio è dunque ora applicabile anche alle srl –pmi avendo il legislatore utilizzato per essa la stessa espressione delle spa, ossia «contenuto» in luogo di «diritti»

ASSENZA DI LIMITI QUANTITATIVI NELLA CREAZIONE DI CATEGORIE DI QUOTE

- ✓ Non sussiste un **limite minimo**, in quanto nelle s.r.l. non può porsi la questione che si è posta per le società azionarie in ordine alla legittimità o meno della istituzione di una categoria composta da una sola azione.
- ✓ Non sussiste nemmeno un **limite massimo**, in quanto il divieto di emettere azioni a voto limitato eccedenti il 50% del capitale sociale previsto per le società azionarie dall'art. 2352, comma 2, c.c. non è stato espressamente ripetuto nel comma 3 dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012 per le s.r.l., con ciò evidenziando la volontà del legislatore di non voler porre limiti quantitativi massimi alle quote di categoria.

Le s.r.l.-PMI possono dunque creare categorie di quote in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni.

L'utilizzo delle categorie di quote prive del voto nella pianificazioni successorie

E' frequente che il fondatore, pur volendo attribuire le responsabilità gestorie solo ad alcuni dei suoi discendenti, non intenda in alcun modo fare differenze tra i suoi figli nelle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla sua successione.

Creando categorie di quote prive del diritto di voto è possibile risolvere con piena soddisfazione il problema.

Tutti i figli avranno quote di pari valore, dunque che attribuiranno i medesimi diritti sul patrimonio della società e sugli utili, ma solo quelli che dovranno avere le responsabilità gestorie avranno il diritto di voto.

Creando in anticipo le categorie di quote, quando ancora la società appartenga al genitore/fondatore, sarà inoltre possibile per questi gestire il passaggio generazionale con una semplice disposizione testamentaria, o gradualmente nel tempo, attribuendo a ciascun figlio le quote di categoria che riterrà opportune.

E' altresì possibile caratterizzare ulteriormente le varie categorie di quote senza voto attribuite ai discendenti al fine di assecondare esigenze o aspettative specifiche.

Ad esempio, è possibile:

- attribuire **il diritto di recesso** nel caso in cui la società non raggiunga determinati risultati economici (slegandole così dall'obbligo di condividere il risultato della gestione altrui);
- prevedere una **maggiorazione nella distribuzione degli utili** per i soci "gestori" (superando così quel senso di "ingiustizia" che viene spesso percepito dai discendenti che gestiscono l'impresa quando devono dividere in parti uguali con i fratelli i risultati del loro impegno);
- prevedere **limiti alla circolazione** personalizzati (favorendo così il consolidamento nel tempo nei soli soci gestori delle intere partecipazioni);
- attribuire il diritto alla distribuzione degli utili **senza necessità di una delibera in tal senso dei soci ordinari** (al fine di evitare conflitti di interessi tra soci gestori e soci di capitale)

Con le quote senza voto è anche possibile **estendere** l'utilizzo **dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 4-ter dell'art. 3 del T.U. Successioni e Donazioni** (la disposizione cioè che prevede la totale esenzione da imposta per i trasferimenti tra parenti in linea retta di partecipazioni di controllo) anche alle ipotesi in cui al discendente designato nel proseguire la gestione della società sia attribuita una partecipazione che rappresenti **una minoranza** del patrimonio sociale, come spesso è necessario fare in presenza di più figli.

In tal caso, infatti, se le quote assegnate al discendente che continuerà la gestione rappresentano **la totalità o la maggioranza di quelle aventi diritto di voto** l'agevolazione spetterà anche se detta quote rappresentano una minoranza del capitale sociale.

ESEMPI DI CATEGORIE DI QUOTE

QUOTE POSTERGATE NELLE PERDITE

Si tratta di una categoria espressamente prevista per le società azionarie dall'art. 2348 c.c. per cui la sua legittimità è indubbia.

Si tenga presente che le quote interamente postergate nelle perdite **non integrano mai un patto leonino**, in quanto il loro privilegio non consiste in una esenzione dal rischio ma solo in una diversa graduazione del medesimo.

Quando si istituiscono quote postergate nelle perdite occorre tenere presente che in caso di perdite che azzerino interamente la porzione del capitale sociale rappresentata dalle altre (quelle non postergate) **i titolari delle prime rimarranno gli unici soci della società.**

UTILITÀ

✓ SOCI INVESTITORI

QUOTE PRIVILEGIATE NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E/O DELLE RISERVE

Il limite alla creazione di tali quote è ovviamente quello del divieto del “patto leonino”.

Entro tale limite è liberamente modulabile il privilegio concesso alla categoria, che può essere anche subordinato al verificarsi di determinati eventi non meramente potestativi (come potrebbe essere il mancato raggiungimento di un certo fatturato) o, ancora, limitato temporalmente.

UTILITÀ

- ✓ SOCI INVESTITORI
- ✓ SOCIETÀ DI FAMIGLIA CON SOCI NON INTERESSATI ALLA GESTIONE
- ✓ ESIGENZA DI DISTRIBUIRE I DIVIDENDI IN MISURA NON PROPORZIONALE

QUOTE CON DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI MATURATI ANCHE IN ASSENZA DI UNA DECISIONE DEI SOCI EX ART. 2479, COMMA 2, N. 1) C.C.

Si tratta di quote destinate a soci di minoranza che non sono privilegiate nel *quantum* sulla distribuzione dei dividendi ma con l'attribuzione del diritto al loro incasso proporzionale per il solo fatto che siano stati conseguiti, impedendo ai soci di maggioranza di assumere una diversa decisione ostruzionistica sul punto.

UTILITÀ

- ✓ SOCI INVESTITORI
- ✓ SOCIETÀ DI FAMIGLIA CON SOCI NON INTERESSATI ALLA GESTIONE
- ✓ ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
- ✓ PASSAGGI GENERAZIONALI

QUOTE CON DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA O PRIVILEGIATA DI DETERMINATE RISERVE

Consentono a determinati soci di essere privilegiati nella distribuzione di riserve all'uopo targate.

UTILITÀ

- ✓ FINANZIAMENTI EFFETTUATI SOLO DA ALCUNI SOCI
- ✓ FINANZIAMENTI CON CAPITALE DI RISCHIO E NON DI DEBITO

I soci finanziatori effettuano il loro versamento a vantaggio della società senza diritto di rimborso (c.d. conto capitale), creando una specifica riserva. In cambio la società convertirà le loro quote in quote di categoria aventi privilegio nella distribuzione di detta riserva e introdurrà nello statuto l'obbligo di reintegrarla in caso di perdite.

All'esito di detta operazione la società non risulterà indebitata, in quanto il versamento sarà stato fatto a fondo perduto, dunque a titolo di "*equity*", e i soci finanziatori non avranno una minor garanzia di rimborso rispetto a quella che avrebbero per un finanziamento postergato.

QUOTE CON DIRITTO DI ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE IN MISURA PIÙ CHE PROPORZIONALE

Sono le quote che attribuiscono al loro titolare il diritto di mantenere inalterata nel tempo l'eventuale attribuzione non proporzionale operata in sede di costituzione della società ex art. 2468, comma 2, secondo periodo, c.c., ossia di «**GALLEGGIARE**»

UTILITÀ

- ✓ FAVORISCONO IL MANTENIMENTO NELLA COMPAGINE SOCIALE DI SOCI QUALIFICATI ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE INTRINSECO DELLA LORO PARTECIPAZIONE PERSONALE.

QUOTE CON DIRITTO DI RECESSO AMPLIATO

Si tratta di quote che attribuiscono ai loro titolari il diritto di recedere dalla società al verificarsi di determinati eventi convenzionali, ulteriori e diversi rispetto a quelli legali. In detti casi è anche possibile determinare il valore di liquidazione secondo regole pattizie che **derogano a quelle legali**.

UTILITÀ

- ✓ ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
- ✓ PASSAGGI GENERAZIONALI

QUOTE CONVERTIBILI

Cioè quote appartenenti ad una determinata categoria che possono essere potestativamente convertite dalla società (o dai loro titolari) in quote di altra categoria o in quote ordinarie.

UTILITÀ

- ✓ INSERIMENTO DI DIPENDENTI O COLLABORATORI NELLA COMPAGINE SOCIALE
- ✓ SOCI INVESTITORI
- ✓ PASSAGGI GENERAZIONALI

QUOTE CHE ATTRIBUISCONO IL DIRITTO DI AMMINISTRARE

Non essendo obbligatorio nelle s.r.l., a differenza di quanto accade nelle s.p.a., che sia l'assemblea dei soci a designare l'amministratore, deve ritenersi possibile che lo statuto attribuisca il potere di amministrare direttamente ai titolari di una determinata categoria di quote, senza necessità di alcuna decisione dei soci sul punto.

In tale ipotesi è tuttavia da tenere presente che le quote di s.r.l. possono essere divise infinite volte in occasione del loro trasferimento, aumentando in tal modo a dismisura il numero dei loro titolari e, dunque, quello degli amministratori.

UTILITÀ

- ✓ PASSAGGI GENERAZIONALI
- ✓ ALLARGAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE

QUOTE CHE NON ATTRIBUISCONO DIRITTI DI VOTO O CHE ATTRIBUISCONO AL SOCIO DIRITTI DI VOTO IN MISURA NON PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA QUESTI DETENUTA OVVERO DIRITTI DI VOTO LIMITATI A PARTICOLARI ARGOMENTI O SUBORDINATI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI NON MERAMENTE POTESTATIVE

Sono queste le quote espressamente previste dal comma 3 dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012.

Si deve ritenere che tali quote possano essere create in misura anche eccedente il 50% del capitale sociale.

UTILITÀ

- ✓ PASSAGGI GENERAZIONALI
- ✓ SOCI INVESTITORI
- ✓ SOCI FRAMMENTATI

ATTENZIONE In sede di aumento di capitale non ricorre alcun obbligo di offrire ai soci quote della medesima categoria di quelle da essi detenute.

Il diritto di «prima sottoscrizione» spetta a ciascun socio indistintamente e proporzionalmente su tutte le nuove quote offerte, dunque:

- ✓ **nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di un'unica categoria** spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono;
- ✓ **nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di diverse categorie** spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono.

L'eventuale previsione nello statuto che obblighi ad offrire a ciascun socio quote delle medesime categorie di quelle in sua proprietà **non elimina il rischio di alterare gli equilibri** in quanto uno o più soci potrebbero non sottoscrivere le quote ad essi offerte in sottoscrizione.